

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 419<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>GOVERNO</b>	
<b>SENATO</b>		Trasmissione di documenti .....	Pag. 4
Composizione .....	3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		<b>Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1693, 1680 nonchè per il disegno di legge n. 1632-B:</b>	
Ufficio di Presidenza .....	3	PRESIDENTE .....	4
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		SEGRETO (PSI) .....	4
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione.....	3	CENGARLE (DC) .....	4
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	4	<b>Discussione:</b>	
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali» (1693) (Approvato dalla Camera dei deputati);	
Presentazione di relazioni .....	4		

«Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia» (1680), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori  
(Relazione orale).

#### Approvazione del disegno di legge n. 1693:

SEGRETO (PSI), relatore .....	Pag. 5, 8, 26
LOTTI Maurizio (PCI) .....	6
SELLITI (PSI) .....	7
ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile .....	8
BASTIANINI (PLI) .....	17
PAGANI Maurizio (PSDI) .....	19
* RASTRELLI (MSI-DN) .....	25

#### Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CENGARLE (DC), relatore .....	31
ANTONIAZZI (PCI) .....	33
CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale .....	34

#### Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello» (1675).

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello»:

VASSALLI (PSI), relatore .....	38
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	38
* MARTORELLI (PCI) .....	40

#### Votazione finale e approvazione:

«Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati» (1578):

MASCIADRI, (PSI), relatore .....	Pag. 40
LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo .....	41

#### Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1628-B:

PRESIDENTE .....	45
* PAGANI Antonino (DC) .....	45

#### Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1628-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PAGANI Antonino (DC), relatore .....	45
* DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .....	46
* FRASCA (PSI) .....	48
* GIOINO (PCI) .....	49
* RASTRELLI (MSI-DN) .....	49
D'AMELIO (DC) .....	50

#### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni .....	50
------------------	----

#### DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	51
--	----

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio .....	51
----------------	----

#### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1986

.....	56
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Brugger, De Cataldo, Fassino, Filetti, Foschi, Garibaldi, Girardi, Jannelli, Loi, Loprieno, Malagodi, Martini, Melandri, Meoli, Ongaro Basaglia, Pingitore, Toros, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Colajanni, a Parigi, per attività della Commissione scientifica, tecnica e aerospaziale dell'UEO; Mitterdorfer, a Tours, per attività della Commissione scienze e tecnologia del Consiglio d'Europa.

### Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio re-sosi vacante nella regione Basilicata, in seguito alle dimissioni del senatore Nicola Lapenta, ha riscontrato, nella seduta del 27 febbraio 1986, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Carmelo Francesco Salerno.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Carmelo Francesco Salerno per la regione Basilicata.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Il senatore Pagani Maurizio, in data 26 febbraio 1986, ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario della 8ª Commissione permanente.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3488. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1628-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Ove la 5ª Commissione sia in grado di riferire all'Assemblea oggi stesso, il provvedimento potrà essere inserito all'ordine del giorno della seduta in corso.

**Disegni di legge, approvazione  
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) ha approvato il disegno di legge: «Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949).

**Domande di autorizzazione  
a procedere in giudizio,  
presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 26 febbraio 1986, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Scardaccione, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cascia, per violazione dell'articolo 1174 del codice della navigazione (inosservanza di norme di polizia portuale) (*Doc. IV, n. 66*);

dal senatore Scardaccione, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti, per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore) (*Doc. IV, n. 67*).

**Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 26 febbraio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 24 febbraio 1986, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per i disegni di legge nn. 1693 e 1680**

SEGRETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGRETO. A nome dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1693 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali», già approvato dalla Camera dei deputati e per il disegno di legge n. 1680, recante: «Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Segreto si intende accolta.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 1632-B**

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. A nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1632-B, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

**Discussione dei disegni di legge:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali» (1693) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale);

«Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia» (1680), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori (Relazione orale)

**Approvazione del disegno di legge n. 1693.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali», già approvato dalla Camera dei deputati e «Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia», d'iniziativa dei senatori Beorchia, Giust, Tonutti, Toros, Castiglione, Battello e Gherbez, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SEGRETO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto far presente a questa Assemblea che il decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali, che è al nostro esame, intende prorogare una serie di norme dettate in più riprese in materia di opere pubbliche e di calamità naturali. In particolare, nella materia che stiamo affrontando, tratta una serie di provvedimenti appartenenti alla competenza di vari Ministeri, tra cui quelli dei lavori pubblici, della difesa, dell'interno, delle finanze e soprattutto concerne provvedimenti di competenza del Ministero della protezione civile.

In questo decreto-legge, in particolare, è prevista la proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge n. 124 del 1965,

che attribuivano ai provveditorati alle opere pubbliche e ai magistrati per il Po e alle acque la competenza ad approvare progetti e contratti relativi ad opere pubbliche, senza limiti di valore, e prevedevano inoltre un ampliamento della competenza consultiva del comitato tecnico-amministrativo.

Con questo provvedimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, la proroga è stata portata al 30 settembre del 1986. Si è inoltre data la possibilità al comitato tecnico-amministrativo di esprimere parere su progetti riguardanti opere pubbliche, portando il limite da 300 milioni a 1.500 milioni, tenuto conto della svalutazione della nostra moneta avvenuta in questi anni.

Il decreto stabilisce quindi la proroga al 30 giugno 1986 dell'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto nel 1980-81. Gli oneri sono a carico del Ministero per la protezione civile. Si stabilisce inoltre la proroga al 31 marzo 1986 per il rilascio degli immobili, tenendo presente naturalmente che le disposizioni non vengono applicate per i provvedimenti basati sulla morosità dei conduttori o subconduttori.

Stabilisce ancora la conservazione nel conto dei residui passivi fino al 31 dicembre 1986 dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1985. Questo decreto contiene inoltre varie norme, come dicevo in apertura della mia relazione, come il mantenimento in servizio di ufficiali delle forze armate e del personale assunto ai fini della protezione civile.

All'articolo 4 del decreto-legge è previsto un aumento di 1.000 unità dell'organico dei vigili del fuoco, non intaccando la graduatoria del 1983.

L'articolo 12 dispone una serie di importanti proroghe, tra cui quella relativa ai servizi antincendio negli aeroporti.

Infine, ancora per quanto riguarda i vigili del fuoco, si è inteso risolvere altri problemi per fronteggiare le accresciute esigenze operative.

È stata inserita la proroga per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza dei fenomeni sismici e sono state previste le modalità di recupero delle imposte e dei

contributi sospesi in seguito al terremoto del 1984. Per quanto riguarda le opere dell'ANAS, il decreto stabilisce che non si chiede più il parere del Consiglio di Stato fino al 30 giugno 1986 per i progetti superiori al miliardo.

Inoltre è prevista la proroga fino al 31 dicembre 1987 del funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto della Sicilia del 1968.

Infine si dispone la proroga fino al 30 aprile 1986 dei compiti e dei poteri conferiti dalla legge n. 219 del 1981 al sindaco di Napoli e al presidente della giunta campana.

Sono stati presi in considerazione, agli articoli 9 e 10, anche gli ultimi eventi calamitosi, cioè quelli avvenuti a Napoli a seguito dell'incendio del deposito Agip ed il terremoto di Natale alle falde dell'Etna.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente la relazione può peccare di incompletezza e di poco approfondimento del problema. Ciò è dovuto al brevissimo tempo che la Commissione lavori pubblici ha avuto a sua disposizione. Il decreto, infatti, ci è pervenuto da pochi giorni, per cui ho incontrato difficoltà nel predisporre la relazione.

Il decreto nel suo complesso è astruso e farraginoso per la materia che tratta. Comunque credo di poter affermare in coscienza la sua validità e quindi invito i colleghi a votare favorevolmente.

La Commissione lavori pubblici del Senato ha valutato il provvedimento in senso positivo con l'adesione di tutti i Gruppi, rilevando ancora che, per affrontare il problema delle calamità naturali, è necessaria una legge-quadro. Ormai il Governo e le forze politiche si sono resi conto che, anche se si sono compiuti grandi progressi in questo campo, il problema deve essere affrontato con diligenza, serietà e sollecitudine. Solo così, onorevoli colleghi, si potranno evitare, nel futuro, vittime innocenti tra le nostre popolazioni e distruzioni dei nostri abitati.

La Commissione lavori pubblici mi ha dato mandato di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1680 di iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve che si limiterà ad esprimere il voto favorevole dei senatori comunisti al provvedimento in esame, anche se voglio sottolineare che quest'ultimo si presta a più di una osservazione critica.

Si tratta di uno dei tanti decreti *omnibus* nei quali hanno trovato luogo e ospitalità numerosissime materie fra loro differenti ed è stata rilevata anche in 8ª Commissione la difficoltà di lettura del provvedimento. Vi sono interi articoli o commi di articoli che sono esclusivamente una sequenza di numeri, per cui per la loro lettura e comprensione sarebbe necessario consultare un voluminoso *dossier* (come in effetti ci è stato consegnato), o un'intera biblioteca.

Ma al di là di questi aspetti che sono sostanzialmente marginali prevale l'urgenza di prorogare una serie di termini. Abbiamo apprezzato il fatto che alla Camera dei deputati molti di questi termini siano stati ulteriormente ristretti rispetto alla proposta iniziale del Governo e abbiamo rinunciato a presentare emendamenti proprio per impedire la decadenza del decreto stesso che abbiamo ritenuto — e riteniamo — sia urgente e necessario. In particolare, se ne avessimo avuto la possibilità e l'opportunità per il tempo a disposizione, avremmo proposto un emendamento all'articolo 7 del decreto, laddove, per gli interventi relativi alla subsidenza del territorio di Ravenna, si consente al Ministero dei lavori pubblici di affidare lavori in concessione a trattativa privata. Devo sottolineare la contrarietà dei senatori comunisti alla trattativa privata, soprattutto quando essa si riferisce ad un istituto molto discusso — e del quale si sta discutendo, peraltro, in 8ª Commissione — come quello della concessione; riteniamo che sia un aspetto negativo contenuto nel decreto ma che non lo infici e quindi supereremo tale difficoltà votando a favore dello stesso. Il

relatore, nel concludere la propria relazione, giustamente si riferiva alla necessità di dotare il nostro paese — approfittando della presenza del ministro Zamberletti — di una legge quadro che consenta, nei casi di calamità, una serie di interventi automatici che rendano possibile alla pubblica amministrazione di attivare tutti gli strumenti sia tecnici che amministrativi per far fronte alle urgenze. Ciò allevierebbe il lavoro del Parlamento e impedirebbe una attività legislativa molto spesso volta a rincorrere le situazioni, che si verificano, con affanno se non addirittura senza la dovuta attenzione. Con l'auspicio che quanto prima venga approvata la legge quadro al nostro esame (so che in tal senso alla Camera dei deputati si sta lavorando), ribadisco e confermo il voto a favore dei senatori comunisti.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

**SELLITTI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come ho già ritenuto opportuno ricordare in occasione dell'esame in prima lettura del presente decreto, le misure proposte corrispondono, nel loro insieme, alle esigenze di intervento riconosciuto come improrogabile dalla stessa Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici. È inutile rielencare i contenuti e gli obiettivi del provvedimento per dimostrare le ragioni della sua opportunità. Esprimo il voto favorevole del Gruppo che rappresento all'approvazione delle emanate misure. Desidero comunque sottolineare ancora come la situazione delle zone colpite dal terremoto, destinatarie del provvedimento, abbisogni della massima solidarietà del paese e dello stesso Parlamento per ritrovare uno slancio di ripresa economica e scongiurare fenomeni di povertà e sottosviluppo che alimentano poi focolai di degenerazione sociale, di degrado e di pericolosa alienazione anche delle nuove generazioni.

Onorevoli colleghi, alcuni sintomi di una possibile ripresa di queste zone a più soddisfacenti livelli di buona amministrazione e

di efficienza si possono già cogliere, come io già ho avuto l'opportunità di affermare nel precedente dibattito in questa Aula, attraverso i segni di una realtà che si muove verso un recuperato spazio di iniziative da parte delle amministrazioni comunali e da parte delle comunità montane; si registrano già prese di posizione e azioni che in altri tempi avrei definito inimmaginabili. Negli anni che hanno seguito il varo della legge n. 219 e che hanno messo a dura prova, talvolta in modo non del tutto soddisfacente, capacità e volontà dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo pubblico attivo nell'opera di rinascita di queste zone, si sono formate nuove coscienze e nuove capacità istituzionali che oggi fanno registrare importanti e consistenti risultati.

Tuttavia emerge una preoccupazione in relazione alla provvisorietà: tale preoccupazione deriva — mi rivolgo direttamente al Governo — dal modo in cui, alla scadenza dell'attuale proroga, verranno sistemate le situazioni di precariato.

Il fatto che l'attuale testo non contenga disposizioni aggiuntive tali da stravolgere nella sostanza le norme già approvate, ma confermi le linee di fondo che hanno ricevuto in prima lettura l'assenso di questo ramo del Parlamento, suggerisce da parte nostra un rapido varo di questo provvedimento.

Quindi esprimo il voto favorevole del Partito socialista italiano all'immediata approvazione del provvedimento in esame, manifestando, altresì, l'auspicio che nei prossimi mesi il Governo provveda a dare definitiva soluzione ai problemi che ancora sono sospesi.

La ripresa stabile dei processi di effettivo sviluppo di queste aree consentirà di utilizzare appieno le risorse umane, economiche, culturali e sociali di queste zone. Questo è un obiettivo che va perseguito per l'armonica crescita dell'intero paese. (*Applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SEGRETO, *relatore*. Onorevole Presidente, il dibattito si è svolto in maniera tale da far sì che il relatore non abbia nulla da aggiungere alla relazione testè svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Segreto per la puntuale relazione svolta.

Debbo sottolineare una importante osservazione contenuta nella relazione stessa e relativa alla necessità di una sistemazione organica della materia. Il relatore ha ragione perchè alcune norme, comprese in questo decreto, come la proroga dei poteri del gruppo nazionale difesa dai terremoti, cioè la comunità scientifica che svolge attività di previsione e prevenzione, si sono trascinate nel tempo in attesa che venisse licenziata dal Parlamento la legge organica sulla protezione civile che prevede appunto la sistemazione definitiva del rapporto fra la protezione civile e la comunità scientifica. Fino a quel momento il rapporto deve essere regolato volta per volta, con provvedimenti di carattere eccezionale. Debbo dire, a questo proposito, che la Commissione affari interni della Camera dei deputati ha trasmesso all'Assemblea il disegno di legge organico sulla protezione civile. Mi auguro che la Camera dei deputati trasferisca il provvedimento in tempi brevi all'esame di questo ramo del Parlamento. Di tutto ciò si parla sin dal terremoto del Friuli, ma si tratta di una legge complessa, di una legge organica sulla protezione civile che valorizza il ruolo degli enti locali e garantisce l'unità di comando in situazioni di emergenza senza semplificare troppo, cioè senza creare condizioni di contesa fra potere locale e potere centrale.

Si tratta, quindi, di una legge difficile da elaborare perchè si rischia di dar luogo a un processo di semplificazione che taglia fuori *tout court* il ruolo delle regioni, delle provin-

ce e dei comuni oppure, volendo comprendere tutto, non è poi agibile sul piano della operatività.

Poichè si tratta di una legge che cerca di dare risposta a una domanda che proviene da tutti i cittadini e che riguarda la sicurezza della vita della nostra gente, è necessario che non difetti di chiarezza. Formulare una legge efficiente nel raggiungimento dei suoi obiettivi e rispettosa dell'architettura costituzionale del nostro paese ha rappresentato, per la Camera dei deputati, uno sforzo che ha richiesto tempo. Tuttavia, con l'approvazione di questa legge, avremo finalmente una serie di misure che, di volta in volta, sottoporremo con urgenza all'esame del Parlamento.

Mi rendo conto che, se ricerchiamo una uniformità in termini di tempo e di spazio, vediamo che certamente vi sono difficoltà; se invece si affronta la materia, cioè l'evento calamitoso, vi è maggiore possibilità di disciplina normativa uniforme, poichè certamente regioni, pur diverse, ma colpite da identico evento, quali ad esempio il terremoto, hanno un elemento in comune nella calamità che le ha colpite.

Voglio dire che il Governo raccomanda a questa Assemblea l'approvazione di questo decreto di cui tutti hanno rilevato l'urgenza, perchè va incontro a situazioni veramente particolari. Mi riferisco al problema della continuazione dell'assistenza ai terremotati di Napoli, che è legata all'attuazione del piano dei 20.000 alloggi. Fino a quel momento — è difficile considerare i tempi di attuazione dei programmi del commissario per Napoli — non sarà possibile procedere che in questo modo: procrastinare le attività assistenziali per coloro che devono avere una casa, in attesa che il piano dei 20.000 alloggi possa assicurare una casa definitiva. Il problema della esecuzione degli sfratti a Napoli è drammatico, perchè alla tensione abitativa tipica di tutte le grandi aree metropolitane si aggiunge una tensione abitativa dovuta al venir meno di un grande numero di alloggi a causa del terremoto, il che, fino al momento della realizzazione del piano, fa di Napoli una città del tutto particolare.



Voglio anticipare, così non tornerò di nuovo sull'argomento, a proposito degli emendamenti presentati, che io ne comprendo le ragioni, però vorrei pregare di ritirarli perchè il decreto decade il 2 marzo e non ci sarebbe più il tempo, per l'altro ramo del Parlamento, di esaminarlo. Le norme, d'altronde, sono di tale tipo che debbono urgentemente trovare una sanzione positiva da parte del Parlamento. Pertanto, anche se non sottovaluto gli argomenti trattati dai tre emendamenti che sono stati presentati, voglio fare presente che il primo, quello presentato dai senatori Bastianini, Valitutti e da altri senatori, relativo agli interventi per l'edilizia pubblica anche fuori dalle aree incluse nei piani di zona, tratta un argomento serio; però credo che la materia possa trovare sistemazione in un provvedimento organico, perchè, rispetto alla considerazione dell'intervento, propone una modifica solo per le aree non incluse nei piani di zona e pertanto non è motivo sufficiente a giustificare la decadenza del decreto-legge. Sugli emendamenti 2.1 del senatore Pagani e 6.1 del senatore Rastrelli, voglio osservare che, per quanto riguarda l'articolo 2, anche alla Camera la Commissione lavori pubblici valutò questo problema ritenendo che la situazione di tensione nel settore degli alloggi a Napoli fosse talmente grave (e a questo proposito vi è un rapporto del prefetto di Napoli estremamente allarmante) per cui se si dovesse addvenire all'accoglimento (posto che ci fossero i tempi per la conversione) di questo emendamento, esploderebbe una situazione incontrollabile per quanto riguarda il problema delle abitazioni a Napoli. Si è pensato a questo proposito di estrapolare la situazione di Napoli dalla situazione generale delle aree ad alta tensione abitativa proprio perchè c'è una priorità della situazione napoletana di cui dobbiamo tenere conto. La norma in discussione è stata collocata in questo decreto e non in provvedimenti normali relativi al problema generale dell'alta tensione abitativa, proprio perchè, ripeto, c'è questa priorità che dobbiamo tener presente in questa fase, che mi auguro breve.

A proposito dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, il Governo aveva già

stanziato nel provvedimento iniziale i 30 miliardi per l'acquisto di alloggi. Ci sono due ragioni che hanno indotto il Governo ad accettare la soppressione di questa norma. La prima difficoltà, senza arrivare ad una eccessiva turbativa a Napoli, è quella di agire sul mercato degli acquisti, perchè il settore pubblico è già intervenuto molto negli acquisti e gli spazi sono ormai quasi inesistenti. La seconda difficoltà riguarda coloro che stanno sulla fascia domiziana in virtù degli sgomberi di Napoli del novembre 1980. Il senatore Rastrelli, che ha partecipato con gli altri parlamentari di tutte le forze politiche alle discussioni di quei giorni, sa che il piano dei 20.000 alloggi è nato per dare una risposta a chi sta nell'area di Napoli, ma per dare una risposta anche a chi è stato collocato fuori per ragioni di mancanza di spazi abitativi nella città di Napoli. È in quella sede che bisogna trovare soluzioni, altrimenti continuiamo ad aggiungere programmi a programmi con il rischio di non realizzare quelli che potevano rispondere a questi problemi.

Ringraziando il Senato per la rapidità con cui ha esaminato questo provvedimento, ritengo di aver esaurito le osservazioni da fare. Passando perciò agli emendamenti vorrei pregare i colleghi, senza con ciò sottovalutare l'obiettivo che questi emendamenti si pongono, di ritirarli perchè non c'è altra possibilità. Infatti, se dovessimo approvarli, faremmo decadere un decreto che contiene norme di carattere sociale per quanto riguarda gente della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, e delle Marche. Va sottolineata inoltre, come è stato fatto in Commissione dal sottosegretario Barsacchi la necessità che il corpo dei vigili del fuoco possa anticipare un reclutamento di 1000 uomini già previsto dal programma. Non si tratta di una variazione, ma di una anticipazione necessaria per far fronte alla grande mole di lavoro cui è sottoposto questo corpo sia nell'attività ordinaria sia in quella straordinaria, che diventa sempre più frequente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1693.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

## Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* « 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 1986 »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni »;

*al comma 2, le parole:* « 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 1986 »;

*al comma 3, le parole:* « 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 1986 »;

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1983,

n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990.

*3-ter.* Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988.

*3-quater.* Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 »;

*il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

« 4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

*4-bis.* Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di

previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.

4-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono aggiunte le seguenti: "A tale fine il contingente di ingegneri superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 marzo 1986» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 1986»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'articolo 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.

2-bis. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219»;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute»;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-bis. — 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dalla abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ».

*All'articolo 3:*

*al comma 2, secondo capoverso, le parole: « dieci rate » sono sostituite dalle seguenti: « dodici rate »;*

*al comma 2, terzo capoverso, le parole: « giugno 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « settembre 1986 »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR ».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986 »;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorchè in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986 »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce " Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco " »;

*i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:*

« 6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 ».

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

" 4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 " »;

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive ».

*All'articolo 5:*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli". Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni".

1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.

1-quater. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito,

con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonchè il termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-ter del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni.

1-quinquies. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.

1-sexies. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

1-septies. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni ».

*All'articolo 6:*

*il comma 2 è soppresso.*

*All'articolo 8:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Per le *roulottes* che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legitti-

mi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione ».

*All'articolo 10:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984 »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 1-bis. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

1-quater. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

1-quinquies. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

« 1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.

4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986 ».

*Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:*

« Art. 13-bis. — I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ».

Avverto che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione la dizione: «All'articolo 3: al comma 2, secondo capoverso, le parole: "dieci rate" sono sostituite dalle seguenti: "dodici rate"» deve intendersi come segue: «All'articolo 3: al comma 2, terzo capoverso, le parole: "nove rate" sono sostituite dalle seguenti: "dodici rate"».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 30 settembre 1986.

*1-bis.* I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 1986.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 30 settembre 1986.

*3-bis.* Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, pro-

rogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990.

3-*ter*. Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988.

3-*quater*. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

4-*bis*. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.

4-*ter*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: « dirigente superiore » sono aggiunte le seguenti: « A tale fine il contingente di ingegneri superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità ».

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.



A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:*

«...Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono così sostituiti:

“Gli interventi pubblici di edilizia residenziale agevolata possono essere realizzati fino al 31 dicembre 1990 su aree non incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, ovvero non individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tali casi gli interventi debbono essere convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977”».

1.1 BASTIANINI, VALITUTTI, FIOCCHI, PALUMBO, RUFFINO, GUSSO, COLOMBO Vittorino (V.), SPANO Roberto.

Senatore Bastianini, dopo aver ascoltato la richiesta motivata del Governo, vorrei chiederle se mantiene il suo emendamento.

BASTIANINI. Di fronte alla richiesta del Governo, presentata con la consueta capacità e ancor più con il consueto garbo da parte del ministro Zamberletti, ritiriamo questo emendamento. Esso però, ancorchè presentato in condizioni di emergenza che ne rendevano molto difficili l'esame e l'accoglimento,

tende a mettere in evidenza alcune incongruenze che le modifiche introdotte alla Camera al testo dell'articolo 1, commi 3-ter' e quater, producono immediatamente sull'attività costruttiva. Infatti nel momento in cui la Camera ha prorogato alcune disposizioni di emergenza, atte a garantire la disponibilità di suoli edificabili — tra l'altro faccio notare che si tratta di proroghe che si riproducono di anno in anno ormai da parecchi anni e perciò viene da pensare che si tratti di una materia che ormai richiede una disposizione organica a regime — nel riprodurre per l'ennesima volta queste proroghe annuali dei termini ha introdotto novità che tendono ad escludere la possibilità di intervento su aree, ancorchè convenzionate, ai sensi della legge n. 10. Tali innovazioni, a fronte di finanziamenti in corso che erano destinati alla localizzazione di interventi su quelle aree, provocheranno sicuramente un ritardo nell'impiego di questi fondi. Questo è considerato dai presentatori dell'emendamento un elemento da valutare non positivamente.

Detto questo, mi sembra che vada accolta la richiesta dell'onorevole Ministro; quindi dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Art. 2.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986.

2. L'articolo 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.

*2-bis.* Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonchè quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta, all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. Le ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute.

5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

*5-bis.* Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

*5-ter.* Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,

n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattamento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 5-bis, sostituire le parole «numeri 2), 6), 7) e 8)» con le seguenti: «numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8)».*

2.1 PAGANI Maurizio

Senatore Pagani, intende accogliere la richiesta in precedenza avanzata dal Ministro?

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, ho ascoltato la richiesta del Ministro e credo che sia giocoforza adeguarsi, viste le argomentazioni addotte. Del resto, noi stessi ci rendevamo conto della inopportunità di reiterare il decreto-legge che contiene tanti argomenti che hanno carattere d'urgenza, anche se sono tra loro un po' disarticolati, come è stato rilevato.

Tuttavia, ci premeva sottolineare che, forse non per le argomentazioni addotte dal Ministro, ma per altre, ritenevamo inoppor-

tuno il cambiamento operato dalla Camera dei deputati sul testo presentato dal Governo, avendo esso creato una situazione gravemente lesiva di interessi in atto.

Vorrei spiegare questa mia argomentazione perchè forse non è stata rilevata.

Nelle zone terremotate dell'Irpinia e del napoletano gli sfratti sono sospesi dal 1980, a qualunque titolo e ragione. Con questo decreto-legge, nel testo presentato dal Governo, veniva introdotta la possibilità di operare nell'ambito dell'articolo 59, punto 1), della legge n. 392, ovvero, parlando con un linguaggio semplice e non burocratico, di eseguire gli sfratti in caso di comprovata necessità del proprietario di accedere alla propria abitazione.

Questo particolare tipo di sfratti per necessità è concatenato: lo sfrattato è proprietario di un altro appartamento al quale non può accedere perchè a sua volta (sembra una situazione assurda, quasi da commedia, ma è così) occupato. Si sono create quindi queste catene di proprietari che sono nel contempo sfrattati perchè il loro appartamento è occupato da altro proprietario, e così via.

Erano state quindi individuate all'interno dei 560 casi di sfratti per necessità esistenti nel comune di Napoli queste catene; tra il momento dell'entrata in vigore del decreto-

legge e il cambiamento sono stati eseguiti 60 sfratti tra di loro concatenati in questo modo. Spezzando la catena, abbiamo messo sul lastrico, come suol dirsi, alcuni proprietari che avevano aderito allo sfratto proprio per arrivare alla fine. Questo è un meccanismo utile agli effetti della eliminazione dell'emergenza abitativa perchè consente, con la disponibilità di poche abitazioni, di sistemare, con un appartamento, quattro o cinque casi.

Abbiamo pertanto voluto sottolineare come la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, che apparentemente vorrebbe tener conto dell'emergenza abitativa a Napoli, crei in realtà un'emergenza abitativa superiore. Evidentemente però ci rendiamo anche conto che, pur essendo grave questa situazione, non è tale da giustificare la reiterazione del decreto-legge. Tuttavia, ritengo che sarebbe bene approfondire le argomentazioni prima di fermarsi alla loro superficie perchè, a volte, credendo di far del bene, si fa del male.

Ritiro pertanto l'emendamento da me presentato.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il testo dei successivi articoli 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, e 3, 4 e 5, comprendenti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 2-bis.

1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interraste, seminterraste e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dalla abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## Art. 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: « nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

« Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986 ».

2-*bis*. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR.

## Art. 4.

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del

Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili: cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto: quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti, secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

*2-bis.* Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986.

3. Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorchè in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce « Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 ».

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e *3-bis* sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali

piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 ».

8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive.

#### Art. 5.

La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

*1-bis.* Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: « modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « nonchè beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli ». Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: « modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « nonchè del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni ».

*1-ter.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.

*1-quater.* Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonchè il termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-ter del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni.

*1-quinquies.* Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.

*1-sexies.* Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

*1-septies.* Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

*1-octies.* La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 6, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 6.

1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«Il Sindaco di Napoli — Commissario straordinario del Governo — è autorizzato, con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad acquistare, fino all'importo di 30 miliardi

di lire, alloggi da destinare ai nuclei familiari che occupano le case requisite sulla fascia domitiana».

6.1 RASTRELLI, BIGLIA, MARCHIO, PI-  
STOLESE, DEL PRETE, POZZO, MI-  
TROTTE, MOLTISANTI, MONACO

Invito i presentatori ad illustrarlo.



\* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, vorrei illustrare l'emendamento perchè, al di là delle cortesi chiarificazioni rese dal ministro Zamberletti, esiste alla base un discorso profondo che rivolgo a quest'Aula.

Credo che la correzione che la Camera ha apportato inopinatamente, a firma di quattro parlamentari napoletani, tra cui l'onorevole Cirino Pomicino, presidente di quella stessa Commissione che aveva varato il testo senza l'emendamento, servendosi poi della facoltà di proporre in Aula l'emendamento, dimostri la caduta verticale dal punto di vista morale dell'ambiente parlamentare. La verità, infatti, signor Ministro, non è quella che lei ha riferito. Il problema dei 20.000 alloggi, per risolvere il quale Napoli ha a disposizione gli strumenti di cui alla legge n. 219, era reale e veritiero anche prima che il Governo assumesse questo decreto-legge. Il motivo per cui il Governo ha assunto il decreto-legge ed ha inserito in esso questa particolare clausola consiste nel fatto che ha ritenuto che l'esistenza o la preesistenza di questo programma abitativo di ampie dimensioni che Napoli ha ottenuto dal titolo VIII della legge n. 219 non risolvesse il problema di specie. In caso contrario il provvedimento governativo non avrebbe alcuna giustificazione.

Signor Ministro, non mi convince neppure la seconda osservazione che ella mi ha rivolto. Infatti la struttura edilizia privatistica, soprattutto nelle zone periferiche di Napoli — mi riferisco a Marano e a Quarto — consentiva un intervento di urgenza. Si poteva perciò determinare una soluzione favorevole del contesto. Questa soluzione favorevole esiste: infatti i colleghi senatori devono sapere che un'intero comprensorio di buon livello edificatorio, costituito soprattutto da ville, in una zona residenziale della domitiana sul litorale flegreo risulta da cinque anni requisito ai legittimi proprietari. Lo Stato, attraverso i commissariati di Governo, avendo fatto occupare questo comprensorio dai terremotati, paga ai proprietari un regolare equo canone. Questo equo canone si fonda, attraverso le norme ordinarie, sulla valutazione complessiva del costo della pigione anche in relazione, oltre che all'immobile

propriamente detto, al giardino ed agli spazi liberi, secondo il normale sistema di calcolo delle locazioni urbane. Per 300 famiglie che sono ancora alloggiate in altrettante villette del litorale flegreo lo Stato paga due miliardi-due miliardi e mezzo all'anno. Questa situazione si protrae ormai da oltre quattro anni.

Il Governo, in relazione a questa esigenza anche di ordine contabile e patrimoniale, non ha voluto limitarsi a risolvere il problema dei legittimi proprietari e restituire quella zona alla sua vocazione naturale. Si tratta infatti di case estive in cui gli attuali abitanti passano le pene dell'inferno. Ho ricevuto poco fa una delegazione proveniente da Napoli che aveva chiesto di essere ricevuta niente meno che dal Presidente del Senato. Ho spiegato loro la difficoltà di questi accessi *in alto loco* e mi sono personalmente assunto le loro doglianze. Credo che essi abbiano chiesto udienza anche presso altri Gruppi. Queste persone vogliono dimostrare l'impossibilità di vivere in questa situazione con tanti oneri e tanto carico per lo Stato.

Signor Ministro, a questo punto io debbo porre una domanda che contiene anche una denuncia: l'emendamento presentato non è stato approvato alla Camera perchè vi è stato uno scontro tra democristiani e socialisti. Nel caso di specie un deputato comunista ha addirittura dato una mano all'onorevole Pomicino per impedire che questa operazione immobiliare, certamente di interesse almeno clientelare, ma non soltanto clientelare, potesse essere operata da un commissario di Governo rispetto ad un altro commissario. A questo punto mi domando: è possibile che sulla pelle della gente, contro l'interesse dello Stato, contro l'interesse della collettività, contro la moralità pubblica si facciano di questi scherzi?

Un disegno governativo, quindi un impegno governativo, uno stanziamento di fondi per risolvere un problema così evidente e così vitale, viene paralizzato per una faida di potere e per una lotta di interessi. Se non esistesse l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che prevede l'insindacabilità assoluta dell'attività dei parlamentari, mi assumerei la responsabilità di denunciare i

quattro firmatari dell'emendamento per abuso di atti d'ufficio e per interesse privato in atti di ufficio. Questa, ministro Zamberletti, è la verità che dovevo sottolineare.

So che il nostro emendamento sarà bocciato, ma io voglio questa bocciatura. Infatti il Governo sarà costretto dalle situazioni locali e dalla stessa volontà dei commissari di Governo, che forse sono al di fuori da questa lotta, da questi scherzi di poteri e da questi bassi giochi, a riproporre quel provvedimento che è sicuramente indispensabile. Nei 20.000 alloggi non trovano collocazione i poveri sfrattati della domitiana abbandonati a loro stessi, nè trovano soluzione al loro problema i legittimi proprietari che da cinque anni sono virtualmente espropriati e devono fare la coda per prendere i mandati che il commissariato di Governo ogni sei mesi rimette loro, in un investimento che può essere anche produttivo dal punto di vista dell'indennizzo del patrimonio occupato, ma che certamente non risponde ai canoni della corretta amministrazione della cosa pubblica, non risponde ai canoni civili, nè a quelli morali.

Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento. Io conosco l'iter di questo decreto, l'importanza che ha per altri aspetti. L'urgenza di doverlo approvare prima che scada il termine costituzionale indurrà tutti voi ad approvarlo così, però resta il problema che io ho denunciato. Affido al Ministro, sotto la sua responsabilità, l'opportunità di valutare immediatamente per questa parte, in una delle tante normative che pure vengono approvate con decreti-legge di giorno in giorno, una reiterazione della norma.

Non siamo interessati, signor Ministro, perchè siamo fuori dal sistema di potere, a sapere chi deve gestire i 30 miliardi e come devono essere spesi. Siamo interessati a fare in modo che finisca lo sperpero e soprattutto

che non si giochi più sulla pelle della povera gente: quattro anni di quella vita sul mare, senza servizi, costretti ogni giorno a fare sessanta chilometri, per chi lavora, per raggiungere il centro di Napoli, abbandonati — sembra — da uno Stato che paga profumatamente la incapacità dei propri amministratori, quando non l'interesse truffaldino di chi impedisce che una norma, che avrebbe una sua giustificazione, possa essere trasformata in legge del Parlamento.

Ecco perchè non ritiro l'emendamento, ecco perchè l'ho voluto illustrare e voglio anche che sia votato, affinché ciascuno assuma le sue responsabilità.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**SEGRETO, relatore.** Signor Presidente, non posso che condividere le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro e pregare di nuovo il senatore Rastrelli di ritirare l'emendamento, perchè altrimenti dovrei dare parere contrario. Infatti egli sa bene che, se noi dovessimo approvare questo emendamento, non saremmo in grado di convertire in tempo il decreto-legge, che — secondo me — è più importante dell'emendamento stesso.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'onorevole Ministro ha già espresso il parere sugli emendamenti in esame.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendenti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 7.

I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

#### Art. 8.

1. Per le *roulottes* adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni *roulotte* sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

*3-bis.* Per le *roulottes* che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione.

#### Art. 9.

Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento Agip-Petroli di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

#### Art. 10.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite mas-

simo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984.

*1-bis.* Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

*1-ter.* Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

*1-quater.* Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

*1-quinquies.* Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### Art. 11.

1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

1. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1987.

2. È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presidi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

#### Art. 13.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.

4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986.

#### Art. 13-bis.

I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi.

#### Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Mi-

nistro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre

1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

3. All'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono sopresse le parole: « , entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, » e sono aggiunte, in fine, le parole: « semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, alla erogazione dei contributi per la ricostruzione ».

4. Ad integrazione dell'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dalla amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

È approvato.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1680.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, che invito a svolgere anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1632-B, preso atto che il Parlamento ha modificato l'articolo 20 della legge finanziaria 1986 nei commi 4 e 6 con la sostituzione delle parole «ogni biennio» con le parole «ogni anno»;

considerato che la dichiarazione di principio del comma 6 «la riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Inail, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale» indica chiaramente la volontà del Parlamento;

tenuto conto che il comma 4 nel testo modificato prevede che la retribuzione annua da assumersi come base per la riliquidazione delle rendite, qualora intervenga una

variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, è fissata ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e che quindi anche le prestazioni ad essa collegate, in forza della succitata modifica apportata al comma 6, verranno riliquidate annualmente;

preso atto che invece non ha subito modifiche il comma 3, il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 (settore industria) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 (settore agricoltura) del medesimo testo unico sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, «ogni biennio», con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

rilevato che per poter procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall'Inail è necessario effettuare prima la rivalutazione delle predette retribuzioni, motivo per cui in mancanza di quest'ultima non può avere pratica attuazione la dichiarazione di principio prevista dal comma 6;

rilevato che in conseguenza si verificherà un grave pregiudizio nei confronti degli infortunati dell'industria, dell'agricoltura ed autonomi i quali, contrariamente a quanto previsto per i medici radiologi, non potranno vedere rivalutate annualmente le proprie rendite e le altre prestazioni economiche erogate dall'Inail;

tenuto conto, infine, della volontà del Parlamento di rinviare al 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi Inail per il settore industria,

impegna il Governo,

a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dall'Inail, qualora si verifichi una variazione non inferiore al 5

per cento annuo delle retribuzioni precedentemente fissate, entro il 1° luglio 1986;

a predisporre in tempi adeguati l'apposito decreto ministeriale per la fissazione delle nuove tariffe dei premi, tenuto conto anche degli oneri derivanti dalla liquidazione annuale delle rendite;

a consentire che le somme depositate dall'Inail presso la tesoreria unica a titolo infruttifero, vengano trasferite in conto fruttifero con l'inserimento dell'Istituto nella tabella A) di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9.1632-B.1

IL RELATORE

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, la Camera dei deputati ci ha rinviato questo provvedimento avendo apportato alcuni emendamenti al testo da noi varato poco tempo fa. Io do conto al Senato delle modifiche intervenute, dicendo subito che all'articolo 1 del decreto-legge la Camera dei deputati ha soppresso la sostituzione prevista dal Senato del comma 6, ripristinando il testo originario presentato dal Governo.

Il Senato aveva inteso negare i benefici della fiscalizzazione in caso di retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali e dagli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa. La Camera dei deputati non ha concordato con tale valutazione del Senato, essendosi il Governo impegnato ad affrontare la questione prossimamente in maniera più ampia e definitiva.

Non posso non esprimere la mia sorpresa per questo emendamento che viene a togliere un qualcosa che realisticamente il Senato aveva voluto inserire nel testo originario del Governo, proprio per stabilire una necessaria correlazione tra benefici previsti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e rispetto dei contratti collettivi o aziendali di lavoro.

All'articolo 1 la Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma finale con il quale si prescrive che l'autenticazione delle sottoscrizioni, di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le di-



chiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie. La disposizione ha l'evidente finalità di accelerare le prestazioni previdenziali che possono essere erogate solo a seguito di dichiarazione di responsabilità.

All'articolo 3 del decreto-legge, che esordisce «In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», la Camera dei deputati ha soppresso le parole «anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate». La clausola soppressa può avere un significato politico, come generica manifestazione di volontà, ma certamente non ha un ben definito contenuto normativo.

All'articolo 4 del decreto-legge la Camera dei deputati ha inserito, dopo il comma 9, i commi 9-bis e 9-ter.

Il nuovo comma 9-bis fornisce un'interpretazione autentica del comma primo dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, specificando in quali casi tale articolo 19 non può trovare applicazione. Si ricordi che la citata legge n. 843 del 1978, la prima legge finanziaria, all'articolo 19 vieta il calcolo della scala mobile su più di una pensione, nel caso di titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative. Va sottolineato che interpretazioni autentiche dell'articolo 19 della legge n. 843 sono anche proposte dai disegni di legge n. 328, 831 e 843 presentati al Senato.

Il nuovo comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge risolve una discrasia che si era determinata nel primo esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 1986. Infatti la disposizione recata dal comma 9-ter era contenuta nel quarto articolo del titolo X nel testo del Governo e probabilmente era stata inavvertitamente espunta alla Camera nella ristesura globale dell'articolo.

Su proposta del Governo la Camera dei deputati ha anche approvato, in materia di copertura finanziaria, tre emendamenti sostitutivi, il primo del comma 10 dell'articolo 4,

il secondo del comma 2 dell'articolo 5 e il terzo del comma 1 dell'articolo 7. All'articolo 8 del decreto-legge la Camera dei deputati ha approvato un emendamento per prorogare fino al 30 settembre 1986 — anziché fino al 31 maggio, come precedentemente previsto — le agevolazioni a favore dei turisti stranieri per l'acquisto di carburante e per i pedaggi autostradali.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato il comma 2 e soppresso il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge. In tal modo confermando l'assunzione da parte dello Stato dei debiti degli enti lirici di cui al comma 1, si è semplificata e razionalizzata la norma di copertura finanziaria, prescrivendo solo che l'impegno finanziario è assunto dallo Stato nel limite massimo previsto dalla legge n. 312 del 1984.

In ultimo la Camera, con l'inserimento di un articolo finale nel disegno di legge di conversione, ha rinviato il termine, scaduto il quale il ritardato pagamento dei contributi previdenziali comporta le nuove e più pesanti penalità previste dal decreto-legge n. 688 del 1985.

Signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, questi sono gli emendamenti che ci sono pervenuti dalla Camera dei deputati sul decreto-legge in esame, il quale, per la verità, è giunto al nostro esame ieri pomeriggio per cui la Commissione ha potuto esaminarlo solo questa mattina.

Fare valutazioni sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non mi sembra opportuno, per non criticare l'operato dei colleghi della Camera dei deputati e anche perchè, in presenza di una scadenza così prossima quale quella del 1° marzo, non resta a noi come Senato che approvare questo disegno di legge nel nuovo testo pervenuti, riservandoci di entrare nel merito quando l'altro decreto di proroga verrà al nostro esame.

Per quanto concerne l'ordine del giorno presentato, signor Presidente, può apparire superfluo, in quanto ricalca l'analogo ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati. Ho inteso riproporlo perchè anche da parte del Senato si faccia sentire una voce pressante nei confronti del Governo per ri-

solvere l'annoso problema dell'INAIL. Non possiamo dimenticare che questo istituto per la prima volta è andato in rosso con il proprio bilancio perchè dinanzi all'aumento delle prestazioni sono rimaste ferme le contribuzioni. Da qui la necessità di provvedere con urgenza, se non vogliamo, accanto al deficit dell'INPS, esaminare anche quello dell'INAIL.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

**ANTONIAZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio brevissimo intervento assorbe anche la dichiarazione di voto. Vorrei partire da una considerazione che ritengo debba essere attentamente valutata dalla Presidenza della nostra Assemblea, dai rappresentanti del Governo e da tutti i colleghi. Ancora una volta discutiamo un decreto con l'assillo della scadenza e, nella pratica impossibilità, sulla base di questo assillo, di proporre modifiche. Non vorrei essere frainteso: non è in discussione il diritto di un ramo del Parlamento di modificare le leggi, ma l'impossibilità nostra, nel caso specifico — in altri casi potrebbe essere della Camera — di approfondire le modifiche introdotte, di approvarle, di integrarle o di cambiarle. La pratica del decreto-legge e la sua scadenza, volere o no, introduce rigidità nell'attività parlamentare che di fatto impediscono gli approfondimenti necessari e l'approvazione di testi di legge che corrispondano alle diverse esigenze. La mia considerazione pone subito un primo problema che riguarda il ricorso ai decreti e soprattutto il ricorso a decreti ripetitivi quali quelli relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Sono stanco di ripeterlo, così come i colleghi sono stanchi di sentirselo dire: è il 23° decreto e fra dieci giorni, in questa Aula, discuteremo il 24° decreto di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali. Molto probabilmente discuteremo anche il 25° senza che gli impegni assunti di introdurre modifiche vengano rispettati. Il secondo problema riguarda il ricorso, non solo ripetitivo, alla pratica dei

decreti, ma il ricorso, soprattutto, a decreti *omnibus* in cui compaiono i più svariati argomenti. Ciò accade anche nel decreto che stiamo esaminando, così come in quello analizzato ieri, per argomenti che vanno dalla fiscalizzazione degli oneri sociali alla cassa integrazione, al pubblico impiego, al finanziamento degli enti lirici: quando questi decreti vengono discussi, ognuno si sente autorizzato ad aggiungere qualche cosa e tutto questo va a detrimento della chiarezza e della stessa efficienza dell'intervento legislativo.

Ho posto questi problemi perchè ritengo che un momento di riflessione si imponga per tutti quanti, e, in particolare, un momento di riflessione e di revisione dei suoi comportamenti si impone per il Governo che ha in primo luogo la responsabilità del continuo ricorso, nei metodi e nei contenuti, a questa forma di legislazione, quella dei decreti, che introduce nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari elementi di rigidità che da una parte espropriano il Parlamento delle sue funzioni e dall'altra impediscono quegli esami approfonditi che materie così complesse richiederebbero.

Nel merito del decreto, faccio pochissime considerazioni anche perchè il relatore ha ampiamente illustrato le modifiche introdotte. Faccio solo qualche considerazione su queste modifiche. Debbo fare due rilievi positivi, uno dei quali riguarda la norma introdotta sulla soppressione dell'autenticazione delle firme per avere diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, che fa sì che milioni di persone non si debbano più recare presso gli istituti previdenziali, con mobilitazione di tutti, perchè per coloro che sono impossibilitati a muoversi l'autenticazione delle firme doveva avvenire all'interno delle abitazioni. Avevamo presentato a questo proposito un emendamento in sede di legge finanziaria, emendamento dichiarato inammissibile. Oggi non possiamo che considerare positivamente la norma introdotta perchè riduce le pressioni sugli istituti previdenziali, sburocratizza e favorisce la gran massa dei pensionati e dei beneficiari delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Consideriamo inoltre positiva la modifica

introdotta con il comma 9-bis, sulla interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge finanziaria del 1978, quella norma interpretativa sulla rivalutazione automatica delle pensioni dirette e contemporaneamente delle pensioni integrative; si tratta di un contenzioso che è aperto e che la norma tende a sanare.

Nel considerare positivamente questo intervento, debbo tuttavia manifestare qualche perplessità per il continuo ricorso ad interventi parziali. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che sulla materia è in discussione presso la Commissione affari costituzionali un disegno di legge che tende a risolvere questo aspetto e tutta una serie di altre questioni oggi aperte per i dipendenti degli enti locali e per gli ospedalieri. Questa pratica, consistente nel togliere da determinati provvedimenti in discussione aspetti importanti, risolve momentaneamente i problemi, ma a detrimento di una soluzione globale.

Detto questo per quanto riguarda questi due aspetti positivi, debbo dire che considero negativamente, anche se ci sono assicurazioni sulla transitorietà del fatto, la soppressione della norma che avevamo introdotto al Senato, con la quale si stabiliva che le imprese potevano beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali solo e in quanto garantivano il rispetto dei contratti di lavoro. Avevamo motivato, con l'accordo unanime della Commissione, l'introduzione di questo emendamento con un discorso molto semplice: non si può beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e beneficiare anche del pagamento inferiore rispetto a quello previsto nei contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori. Una norma di salvaguardia deve essere introdotta proprio per impedire che questa pratica si possa estendere all'insieme del territorio nazionale.

Ho sentito il relatore parlare di impegno del Governo ad introdurre nel prossimo decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, che ripeto discuteremo in quest'Aula fra una quindicina di giorni, nuovamente questa normativa. Io mi auguro che l'impegno sia rispettato per le ragioni che ho già esposto e che credo debba essere rispettato nell'interesse di tutti quanti e per la salvaguardia dello stesso Stato di diritto che non può

erogare prestazioni e facilitazioni a chi non rispetta le leggi fondamentali dello Stato, a chi viola i contratti, a chi trattiene indebitamente salario sulle buste paga dei lavoratori.

Infine noi consideriamo negativa — e non per una questione formale — la soppressione di quella riga e mezza relativa al «confronto con le parti sociali» per la determinazione dei premi INAIL. La consideriamo negativa per due ragioni: innanzitutto c'è stato un voto all'unanimità da parte di questa Aula su un ordine del giorno per andare in questa direzione, che il Governo aveva accolto. Noi riteniamo che una materia così complessa necessiti di un apporto e di un confronto fra tutte le forze sociali interessate: l'INAIL che ha i suoi problemi di bilancio, le imprese, che ovviamente hanno i loro problemi, e i lavoratori che hanno anch'essi i loro problemi. Il concerto fra le forze sociali avrebbe potuto favorire la soluzione del problema.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, il decreto non può avere la nostra approvazione. Il nostro quindi sarà un voto di astensione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli senatori, sottolineo solamente e favorevolmente alcune affermazioni fatte dal relatore e riprese — per emendamenti considerati positivi — dall'intervento del senatore Antoniazzi. Nell'esame svoltosi nella seduta del Senato del 6 febbraio scorso, e nell'approvazione dello stesso disegno di legge, questo ramo del Parlamento aveva già apportato alcune modifiche. Parte di queste, così come affermava l'intervento dell'ultimo oratore, saranno riprese nel provvedimento d'urgenza n. 1694 che abbiamo al nostro esame. Mi riferisco a quella parte che riguarda il contenuto della legge 28 novembre 1980, n. 782, che subordina il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione al presupposto che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti nei

contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti nel comitato nazionale del lavoro. Questa disposizione, così come era stata approvata da noi, dall'altro ramo del Parlamento è stata riconsiderata, probabilmente perchè si erano determinate preoccupazioni per le maggiori difficoltà che l'INPS avrebbe avuto, attraverso i suoi organi di vigilanza, nei diversi accertamenti. Comunque, ripeto, il recente provvedimento che noi abbiamo qui e che proroga i benefici della fiscalizzazione fino al 30 giugno 1986 ripropone tale disciplina riprendendone la dizione usata dalla legge che ho citato, la n. 782 del 1980.

Riprendo alcune considerazioni del relatore sulle modifiche apportate. Al di là di alcuni emendamenti di natura squisitamente tecnica che sono stati apportati, particolare menzione merita l'emendamento, su proposta del Governo, che conferma anche per il 1986 i contributi aggiuntivi aziendali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Tale conferma era stata eliminata dal testo dell'articolo 22 della legge finanziaria 1986 per un mancato coordinamento determinatosi in occasione dell'approvazione di un emendamento parlamentare. Ripeto qui come già avevo fatto nella precedente discussione, che i ritardi finora constatati purtroppo sono stati causati anche dalla mancata formulazione di una proposta unitaria da parte della apposita Commissione — mi riferisco ad un testo organico sulla fiscalizzazione — e per quanto riguarda l'INAIL, sia il relatore sia il senatore Antoniazzi hanno rappresentato l'urgenza e la necessità di una revisione di tutta questa materia. Perciò come alla Camera riconfermo che il Governo si impegna ad affrontare, entro luglio 1986, sia il problema della periodicità della rivalutazione delle rendite sia quello della revisione dei premi.

Esprimo poi parere favorevole all'ordine del giorno qui presentato, anche se a titolo personale ritengo che l'ultima parte possa far sorgere qualche perplessità. Comunque dichiaro di accogliere questo ordine del giorno ed invito l'Assemblea ad approvare il decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal relatore. Senatore Cengarle, mantiene il suo ordine del giorno?

CENGARLE, *relatore*. Non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma.*

« 8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie ».

*All'articolo 3:*

*sono soppresse le parole: « , anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, ».*

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:*

« 9-bis. Le parole: " o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria ", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale

obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986 »;

*il comma 10 è sostituito dal seguente:*

« 10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ».

*All'articolo 5:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

*All'articolo 6:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di

cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico " ».

*All'articolo 7:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce " Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977 " ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: « 31 maggio 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1986 ».*

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova . . . . .	»	13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	»	8.866.116.293;

419ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

27 FEBBRAIO 1986

Ente autonomo teatro  
Massimo di Palermo » 8.394.754.267;  
Ente autonomo teatro  
dell'Opera di Roma » 22.521.601.121;  
Ente autonomo teatro  
Regio di Torino . . » 1.507.982.622 »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 »;

*il comma 3 è soppresso.*

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2.

1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 4.

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: « entro il 2 febbraio 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 5 approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello» (1675)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VASSALLI, *relatore*. Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare l'emendamento presentato a nome della Commissione mentre per quanto riguarda la relazione mi rimetto a quella scritta.

L'emendamento non deve fare impressione per il fatto di essere integralmente sostitutivo del testo del decreto-legge: lo è infatti per ragioni puramente formali. L'unica trasformazione è quella di aver usato il verbo «assistono» invece di «partecipano» al dibattito, e ciò per essere coerenti con le norme già esistenti fin dal 1951 per i giudici popolari e che ora sono destinate a precedere immediatamente il nuovo comma. Per il resto si tratta di minime revisioni formali: usare il termine «magistrato d'appello» laddove è scritto solamente «appello», usare il termine «magistrato di tribunale» laddove è scritto «giudice di tribunale», usare il termine «collegio», laddove c'è scritto «corte d'as-

sise», perchè si poteva pensare che non ci si riferisse anche alla corte d'assise d'appello.

Insomma si tratta di modifiche di carattere puramente formale che non toccano nella sostanza il testo del decreto-legge. Questo è il senso ed il contenuto dell'emendamento presentato dalla Commissione che ho inteso anticipare, come da richiesta dell'onorevole Presidente dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento e nel contempo raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è il seguente:

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali partecipano al dibattito in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di appello e l'altro con qualifica non inferiore a giudice di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte

d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento sopravvenuto, la corte d'assise, integrata dal magistrato aggiunto più anziano e presieduta, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha già espresso parere favorevole:

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato

di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

1. 1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MARTORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARTORELLI. Signor Presidente, i senatori comunisti sono favorevoli all'approvazione di questo decreto-legge perchè in effetti nella nostra legislazione c'era una disparità tra giudici popolari e giudici togati, nel senso che non era previsto il giudice togato aggiunto. L'opportunità di un aggiunto tra i giudici togati è resa evidente dall'espletamento in questi giorni di un grosso processo a Palermo. Poichè il maxi-processo ormai è un'evenienza processuale secondo me non transitoria, perchè potrebbero essercene altre, è giusto che la legislazione preveda il giudice togato aggiunto.

Da questo punto di vista, siamo favorevoli al provvedimento perchè non bisogna creare occasioni di intralcio ai processi; e che questi maxi-processi possano essere intralciati mi pare che sia un'evenienza possibile, come la vicenda di quello di Palermo dimostra — a me pare — con evidenza.

Facciamo un'opera di giustizia necessaria ed importante adeguando la normativa del giudice togato a quella vigente per i giudici popolari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello».

**È approvato.**

**Votazione finale e approvazione del disegno di legge:**

**«Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati» (1578)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

Questo disegno di legge è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dall'8<sup>a</sup> Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MASCIADRI, *relatore*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a quanto già esposto nella relazione scritta. Si è svolto un ampio dibattito in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento in sede redigente.

Le novità apportate rispetto alla normativa precedente si riferiscono alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati e sono, in sostanza, soltanto due, ma caratterizzanti il provvedimento rispetto al passato.

La prima riguarda l'individuazione di quattro zone, anzichè due; cioè, invece di considerare soltanto la zona settentrionale e centrale, si prevedono quattro tipi di blocchetti, considerando in particolare — e questo dopo un ampio dibattito — anche la zona del Sud, dando incentivazioni via via sempre crescenti al fine di favorire il turismo nelle zone meridionali del nostro paese.

L'altra novità (approvata all'unanimità) che è stata introdotta riguarda non solo l'agevolazione sulla benzina e sui pedaggi autostradali ma anche la seconda macchina e il trasporto gratuito dell'autovettura in caso di incidente.

Ritengo che queste novità rispetto al passato siano abbastanza importanti e pertanto raccomando all'Aula l'approvazione del provvedimento, che del resto è già stato approvato, articolo per articolo, all'unanimità dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

**LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo.** Signor Presidente, ringrazio il relatore Masciadri, l'8ª Commissione, nonché le Commissioni 1ª e 5ª per i pareri espressi, per l'attenzione e la sollecitudine con cui hanno affrontato questo provvedimento, al quale il Governo attribuisce notevole importanza perchè mira a rafforzare l'incentivazione del turismo motorizzato straniero, su automobile o su autobus, che costituisce la stragrande maggioranza del turismo internazionale verso il nostro paese.

Raccomando pertanto al Senato l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dall'8ª Commissione permanente, è il seguente:

#### Art. 1.

1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

- a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
- b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
- c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;
- d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purchè muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:

- a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
- b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

#### Art. 2.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli aventi diritto debbono acquistare all'estero o presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma con pagamento in valuta estera, uno dei quattro tipi di «blocchetti», di cui ai successivi commi del presente articolo, che contengono speciali buoni benzina a prezzo agevolato nonché buoni pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare ciascun turista potrà acquistare un solo «blocchetto» di agevolazioni.

2. Il primo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché cinque buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 10.000, ceduti a titolo gratuito.

3. Il secondo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché un ulteriore buono per un valore di lire 120.000, ceduto con una riduzione di lire 27.000. Detto buono, ai fini della sua utiliz-

zazione, dovrà essere scambiato con 6 buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno presso gli uffici appositamente abilitati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, otto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 16.000, ceduti a titolo gratuito.

4. Il terzo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di lire 240.000, ceduto con una riduzione di lire 54.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 36.000, ceduti a titolo gratuito, di cui 8 buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

5. Il quarto blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno, per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di lire 360.000 ceduto con una riduzione di lire 81.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con diciotto buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno, presso gli uffici abilitati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 36.000 ceduti a titolo gratuito di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

6. Tutti i buoni benzina possono essere utilizzati presso i distributori automatici di carburante abilitati, in tutto il territorio nazionale.

7. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il

termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

8. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Automobile club d'Italia e dall'Ente nazionale italiano per il turismo.

### Art. 3.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti *sub a)* e *sub b)* del comma 2 dell'articolo 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati sei buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 150.000, ovvero dieci buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 250.000.

2. Tutti i buoni gasolio sopra indicati possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato.

3. Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di lire 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 39.000, in tagli da lire 3.000 cadauno; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di lire 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 75.000 comprensivi di buoni per lire 39.000 in tagli da lire 3.000 cadauno, nonchè di un ulteriore buono per un valore totale di lire 36.000 che ai fini della sua utilizzazione dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di lire 3.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

4. Tutti i buoni autostradali sopra indicati possono essere utilizzati su tutta la rete autostradale italiana.

5. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al comma 1 del presente articolo dà titolo, altresì, al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

6. Il soccorso stradale è disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

7. I buoni per l'acquisto di gasolio possono essere venduti presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

8. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

9. I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

#### Art. 4.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 1 e quelle riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e buoni pedaggio autostradale nonché le loro rispettive caratteristiche.

#### Art. 5.

1. I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

#### Art. 6.

1. In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di lire 10.000 e di lire 16.000 per chi acquista uno dei « blocchetti » di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. A ciascun acquirente del « blocchetto » di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2 sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di lire 36.000, di cui otto buoni pedaggio per un valore complessivo di lire 16.000, assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

3. I buoni pedaggio di cui al presente articolo, utilizzabili su tutta la rete autostradale italiana, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

#### Art. 7.

1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione:

soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobil club d'Italia.

2. Detta agevolazione è estesa ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al comma 1:

3. Tutte le autovetture con targa di registro estero, dietro esibizione della carta carburante turistica contenuta nel blocchetto di buoni benzina e di buoni pedaggio autostradale di cui al successivo articolo 8, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione:

servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalità e le condizioni generali che disciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui al successivo comma.

4. Per la regolamentazione dei servizi derivanti dalla applicazione del presente articolo, il Ministero del turismo e dello spetta-

colo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

#### Art. 8.

1. I buoni benzina di cui al precedente articolo 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

2. Analogamente sono contenuti in blocchetti, cui è unita una « carta carburante turistica », i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui al precedente articolo 3.

3. Con il decreto di cui al precedente articolo 4 saranno emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, nonchè alla concessione dell'auto in sostituzione, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli e al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla legge.

4. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

5. Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 9.

6. Per il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 7, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 9, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare ap-

posita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

7. Con la stessa convenzione saranno determinate le modalità di rimborso degli oneri derivanti dalle attività di assistenza ed informazione a favore dei turisti stranieri motorizzati.

#### Art. 9.

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonchè per le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 10, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al fondo saranno imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attività richiamate al comma precedente nonchè quelli derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle società petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 8.

3. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo si continua a provvedere mediante la contabilità speciale di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati». Il fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 è alimentato nel 1986 utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabi-

lità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 11.

1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fino al 31 maggio 1986.

2. I turisti stranieri, in possesso di pacchetti turistici acquistati entro il 31 maggio

1986, potranno utilizzare i buoni benzina e i buoni autostradali e fruire del soccorso stradale gratuito fino al 30 giugno 1986.

#### Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 19).*

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

#### **Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628-B e autorizzazione alla relazione orale**

PAGANI ANTONINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAGANI ANTONINO. A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628-B, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pagani

Antonino si intende accolta e la Commissione è autorizzata a riferire oralmente.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1628-B)**  
*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Il decreto-legge, già esaminato dal Senato, risulta modificato dalla Camera dei deputati in quattro punti. La prima modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 1 del decreto. In sostanza la Camera ha introdotto il concerto anche dei Ministri del lavoro e dell'industria ai fini dell'emanazione del decreto che determina i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finanziarie.

La seconda modifica è stata introdotta al comma 5 dell'articolo 1 in ordine alla composizione del comitato cui sono affidati i compiti di promozione e di sviluppo in materia di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. La Camera ha soppresso il riferimento agli esperti designati dai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e dell'agricoltura, nonché il riferimento al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed ha invece reintrodotta tra i membri del comitato i presidenti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM o loro delegati.

Nel comma 10 dell'articolo 1 è stata soppressa la disposizione che autorizzava, per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, il rilascio della concessione edilizia anche in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

È stata invece inserita una nuova disposizione che proroga al 31 marzo 1987 il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 18 gennaio 1986 per il rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi. In sostanza la disposizione sembra essere volta a consentire il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in conto terzi anche per l'utilizzo di mezzi di grandi dimensioni ed in connessione ai benefici previsti dal decreto-legge in esame.

In conclusione, onorevole Presidente, le modifiche introdotte dalla Camera, che peraltro meriterebbero un ulteriore approfondimento — e riserverei questo approfondimento in modo particolare all'esclusione dal comitato del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che non condivido — non cambiano l'impianto della normativa varata dal Senato, ma assumono prevalentemente un significato di dettaglio.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

\* DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, credo di poter condividere le conclusioni del relatore, concordando, quindi, con il significato della relazione stessa e del parere espresso unanimemente dalla Commissione, secondo cui, cioè, rispetto alle modificazioni, prevale l'interesse delle giovani generazioni a vedere questo provvedimento approvato in termini definitivi. La conversione del decreto eliminerebbe le incertezze, i ritardi relativi alla presentazione dei progetti; infatti in questo paese si è instaurata una prassi a causa della quale i decreti non convertiti sono disattesi da tutti, compresa la pubblica amministrazione.

La conversione del decreto rappresenta un momento di certezza per le giovani generazioni particolarmente interessate a questo provvedimento. Quindi il Governo raccomanda la conversione del decreto nel testo in cui è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati è il seguente:

#### Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

#### All'articolo 1:

*al comma 1, dopo le parole: « 29 anni, » sono inserite le seguenti: « le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, »;*

*al comma 1, alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per il terzo*

anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risultino necessari per consentire l'equilibrio economico delle iniziative »;

*al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6 »;*

*dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

**1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.**

**1-quater. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione »;**

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile »;

*al comma 3, dopo la parola: « agricole » sono inserite le seguenti: « , alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, »;*

*al comma 4, dopo la parola: « prioritari » sono inserite le seguenti: « con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione »;*

*al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonchè da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo*



maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

*al comma 6, dopo le parole: « il presidente del comitato » sono inserite le seguenti: « , previa deliberazione del comitato stesso. »;*

*il comma 7 è sostituito dai seguenti.*

« 7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

*7-bis.* Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentralizzate territorialmente »;

*al comma 9, le parole: « può esprimere » sono sostituite dalla seguente: « esprime »;*

*dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:*

« 10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

*10-ter.* Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al

rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987 »;

*il comma 12 è sostituito dal seguente:*

« 12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno »;

*dopo il comma 14, è inserito il seguente:*

« 14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" ».

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è soppresso.*

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FRASCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FRASCA. Come ho dichiarato poco fa in Commissione, voto a favore delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato soltanto per senso di responsabilità nei confronti del paese e in maniera particolare nei confronti del Mezzogiorno d'Italia.

Non c'è dubbio che le modifiche introdotte dalla Camera avrebbero meritato un maggior approfondimento da parte nostra, ma siccome l'alternativa a tutto ciò sarebbe stata la non conversione del decreto, anche per queste ragioni voto a favore delle modifiche, non senza aver rilevato, signor Presidente, che ormai nei fatti ci stiamo avviando verso un sistema monocamerale nel nostro paese, perchè puntualmente dalla Camera dei deputati sono disattese le decisioni sofferte e meditate di questo ramo del Parlamento.

Nel merito delle modificazioni, devo dire che esse obbediscono a interessi di *lobbies* pubbliche e private.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

GIOINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIOINO. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei ribadire il nostro atteggiamento complessivamente positivo nei riguardi di questo decreto così come approvato dal Senato. È chiaro che anche noi abbiamo delle perplessità in riferimento alle modifiche che la Camera dei deputati ha voluto apportare, soprattutto in relazione all'esclusione del rappresentante del CNR, che per quanto ci riguarda era un fatto qualificante.

Naturalmente ci rendiamo conto che licenziare oggi questo provvedimento è estremamente importante; significa — come diceva il Ministro — uscire dall'incertezza, significa dare avvio a una fase — nella quale crediamo — di ricerca di strumenti nuovi per l'economia del Mezzogiorno, strumenti che puntano sulla formazione della imprenditorialità e lasciano alle spalle, speriamo, il vecchio andamento legato piuttosto all'assistenza.

Con questo auspicio, nella speranza che questa legge possa dare risultati positivi e proficui, nella considerazione che tutti abbiamo fatto, che cioè naturalmente si tratta di un provvedimento parziale, che non risolve i problemi complessivi del Mezzogiorno, che meritano altra attenzione e scelte di natura economica più generale, sapendo ciò e confidando nelle capacità dei giovani del Sud, nelle loro possibilità, nelle loro energie, siamo favorevoli alla conversione di questo decreto.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, prendo la parola per confermare la dichiarazione che già formò oggetto della nostra decisione quando il decreto fu approvato in prima lettura qui al Senato con il relativo disegno di legge di conversione.

Le perplessità che già esponemmo e che ci indussero all'astensione dal voto sono confermate anche questa volta. Due ordini di problemi sorgono immediatamente dall'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo riguarda il rispetto reciproco che è dovuto ai due rami del Parlamento. Non ci sembra che la Camera si comporti nei confronti del Senato con la stessa responsabilità con cui il Senato affronta i provvedimenti trasmessi dalla Camera stessa. Ogni volta che vi è la scadenza immediata dei termini di conversione di un decreto siamo posti nelle condizioni di dover accettare un provvedimento nonostante tutte le riserve che vengono anche da parte delle forze di maggioranza. Lo stesso relatore, pur nei limiti e negli obblighi della sua carica, ha tenuto a precisare una distanza di ordine personale e di responsabilità di parlamentare rispetto alle norme introdotte.

Il secondo ordine di problemi riguarda invece il merito delle modificazioni. C'era in questo comitato allargato, che deve procedere all'esame dei progetti, al giudizio di fattibilità e a quello di produttività che è alla base del provvedimento, un solo organismo

tecnico: su venti, un solo rappresentante delle competenze, un solo uomo che avesse alle spalle una struttura per cui il suo giudizio poteva essere limitativo e vincolativo del giudizio dei più. Questo uomo era il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Consiglio che, come il Ministro ha confermato, non ha formulato alcuna richiesta, si era posto a disposizione con i suoi progetti e perfino con i suoi brevetti per favorire l'opera che questa legge intende portare avanti.

La risposta che complessivamente il Parlamento dà a questa operazione è rifiutare l'accesso, in un comitato di venti incompetenti, all'unico uomo che avrebbe potuto rappresentare la competenza. Dobbiamo accettarlo, perchè la regola generale è questa e il sistema è degradato al punto che un Ministro viene limitato nei suoi poteri, visto che, secondo lo stesso decreto di attuazione, nonostante i criteri fossero stati fissati dal Parlamento con l'articolo 2, egli deve agire di concerto con altri quattro Ministri. Ciò dimostra come ormai anche un Ministro non possa più fare in questa Repubblica il suo dovere.

Sono motivi validissimi per votare contro il provvedimento, ma ci asteniamo perchè ancora una volta vogliamo dare la prova di come, attraverso questa indagine spietata della verità che ci balza sotto gli occhi, ci sia sempre al fondo per noi la realtà di un Mezzogiorno che va difesa e protetta.

Marisa Moltisanti, parlamentare della Sicilia, si associa a me in questa dichiarazione perchè conosce quale entità di speranze il «provvedimento De Vito» sta suscitando. Auguriamoci che queste speranze non debbano trasformarsi in una bieca disperazione.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente a nome del Gruppo della Democrazia cristiana in primo luogo per sottolineare l'esigenza di concludere questo *iter*, che ha registrato punte di polemica e che soprattutto è stato molto laborioso. Tanto più lo è stato, tanto più si esalta anche la

persistenza e la tenacia con la quale il Governo ed in particolare il ministro De Vito hanno sostenuto il varo di questo provvedimento: quindi sentiamo di dover esprimere al Governo e al Ministro il nostro ringraziamento ed insieme il plauso per questa tenacia dimostrata.

Certo, c'è il rammarico per alcuni emendamenti che sono stati introdotti dalla Camera e che certamente non hanno concorso nè alla speditezza — si fa per dire — dell'*iter* approvativo, nè alla chiarezza e all'applicabilità del decreto, che comunque è bene che il Senato nella sua saggezza e nel suo equilibrio approvi definitivamente convertendolo in legge.

Il Mezzogiorno d'Italia — è stato detto tante volte — ha bisogno di essere sostenuto ed aiutato. Questo decreto-legge tra l'altro merita di essere preso in considerazione soprattutto perchè passa dalla logica di mera assistenza ad uno sforzo di sostegno alla promozione e allo sviluppo della imprenditorialità. Come è stato giustamente, opportunamente e validamente rilevato anche dall'illustre relatore, senatore Pagani, che ringrazio, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, per lo sforzo compiuto, credo che vada sottolineata tale esigenza e noi, noi del Sud in modo particolare, siamo perchè, attraverso lo sviluppo e l'incremento della imprenditorialità, possa nascere e svilupparsi, avvalendosi anche della intelligenza e delle presenze notevoli esistenti nel Sud, quella imprenditorialità che ha bisogno di essere sostenuta per potere, come un virgulto appena sbocciato, progredire. E proprio perchè tale legge va in questa direzione, credo che possa concorrere validamente allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

PRESIDENTE. Poichè la Camera dei deputati non ha trasmesso in tempo utile il dise-

gno di legge di conversione del decreto-legge sulle aliquote IRPEF, propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, che l'ordine del giorno della seduta di martedì 4 marzo — che avrebbe dovuto essere dedicata all'esame del citato provvedimento — sia integrato con lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. ❁

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3371. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» (1696) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **Interpellanze, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**SPANO Roberto, CASSOLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dell'accordo, nel campo manifatturiero delle telecomunicazioni, tra la finanziaria pubblica del settore STET e la FIAT e, in relazione ad esso, dell'ipotesi di costituzione di una società con capitale di 1 miliardo, con sede legale a Milano e con partecipazioni al 48 per cento STET, al 48 per cento FIAT, al 4 per cento di

una istituzione finanziaria di area pubblica, con il compito, in una prima fase, di accertare, entro il 30 aprile 1986, l'esistenza dei presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del comparto industriale; di elaborare, entro il 31 dicembre 1986, il progetto operativo di ottimizzazione delle risorse dei due gruppi nel campo dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione degli apparati e sistemi di telecomunicazioni; in una seconda fase, di far sì che le due società operative inizino a realizzare le condizioni e gli interventi previsti dal progetto e che la società acquisisca nelle forme più opportune e nei tempi da concordare i pacchetti di controllo delle due società operative;

se sono altresì a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali in base ai quali le decisioni assembleari debbono essere prese a maggioranza rappresentativa di almeno il 60 per cento del capitale, sia in sede ordinaria che straordinaria; il consiglio d'amministrazione, che durerà in carica un triennio, è composto da sette membri, di cui tre di designazione STET, tre di designazione FIAT, uno di designazione del terzo socio, e delibera con la maggioranza di cinque su sette; il presidente potrà essere o di comune designazione fra le parti o di designazione STET o FIAT, alternativamente, iniziando dalla STET;

se, in questo quadro, non ritengono che la posizione della parte pubblica, in un settore di rilevante importanza strategica per l'Italia, non venga indebolita rispetto all'attuale situazione pregiudicando il ruolo delle partecipazioni statali e comunque modificando l'attuale struttura delle offerte;

se non ritengono necessario investire al più presto della questione gli organi collegiali di Governo competenti, con il fine di valutare questa operazione nel quadro complessivo della razionalizzazione e dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni.

(2-00428)

**MARGHERI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso: che le società Imperial di Milano, appartenente alla società finanziaria Eucofina e

inserita nei programmi di intervento della Rel, ha predisposto un piano per una forte riduzione della produzione e dell'occupazione (si parla di circa 700 posti di lavoro in meno);

che tale piano prevede anche l'abbandono delle prospettive di differenziazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati, ai quali corrisponde un mercato di notevoli dimensioni,

l'interpellante chiede di sapere:

1) quali ragioni hanno spinto l'impresa all'abbandono dei vecchi piani e ad una scelta di ridimensionamento talmente drastica da mettere in discussione tutte le prospettive future;

2) quale ruolo finanziario e imprenditoriale svolge la Rel nella vicenda;

3) qual è il bilancio complessivo degli interventi della Rel nel settore dell'elettronica.

(2-00429)

**MARGHERI, URBANI, CONSOLI, VOLPONI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il Ministero dell'industria ha presentato al CIPE per la definitiva approvazione una proposta di aggiornamento del piano energetico nazionale che non tiene conto né dei risultati del dibattito parlamentare né del parere dell'apposito comitato per l'energia costituito presso il Ministero e formato da illustri scienziati e tecnici del settore;

che nel dibattito parlamentare sia la maggioranza governativa che l'opposizione, partendo da valutazioni diverse e talvolta opposte, hanno comunque indicato la necessità di alcune condizioni preliminari all'applicazione del PEN e tra queste:

a) la riforma e il coordinamento del quadro di comando;

b) l'avvio di serie iniziative per il controllo dell'impatto ambientale e per la desolforazione;

c) la istituzione di un ente per il controllo di gravi rischi a cui affidare il sistema di sicurezza;

che vi sono importantissime novità nella congiuntura internazionale e in primo luogo la riduzione del prezzo del petrolio,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quale principio e quale prassi possono consentire a un Ministro di ignorare totalmente indicazioni così impegnative del Parlamento;

2) quali iniziative si intende assumere per rivedere il testo del piano già trasmesso al CIPE;

3) se si intende assumere una iniziativa per garantire un rapporto più organico e più efficace con i rappresentanti della comunità scientifica e delle imprese, anche per valutare sia l'attuale congiuntura internazionale che gli aspetti strutturali della politica energetica del paese.

(2-00430)

*Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

**BERNASSOLA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Considerata la crescente preoccupazione che suscita l'andamento attuativo della legge 8 marzo 1975, n. 73, approvata dal Parlamento al fine di «assicurare la sopravvivenza del maggior numero di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione e comunque in stato di grave necessità»;

preso atto del recente viaggio dell'onorevole Forte in Kenya e in Uganda,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponde al vero il fatto che l'ingegner André Quigniet, rappresentante della società BERIC (161, rue de Larmor 56100, LORIENT), abbia incontrato, il 12 novembre 1985, il professor Somogyi e i signori Brizzi e Corneli, nonché, fra il 12 e il 14 novembre, l'onorevole Forte e l'onorevole Craxi, per il varo di un progetto di pesca industriale sul lago Vittoria, di circa 30 milioni di dollari;

se e a quale titolo i signori Brizzi e Corneli si siano recati in Uganda per perfezionare l'accordo;

quale sia stato il ruolo del geometra Brighetti e quali ambienti siano interessati alle seguenti ditte: Società industriale e commerciale internazionale (SICO), con sede a Bologna; Fishing Factors, via Piave 91, Pescara; Consorzio sviluppo pesca Antieri;

se è esatto che nell'accordo sia previsto un ristorno in Italia e in quale misura;

quali criteri abbiano spinto a imporre ad un paese come l'Uganda — semidistrutto

dalla guerra, ma con grandissime potenzialità agricole — un progetto di pesca industriale, distruttivo del delicato equilibrio ecologico del lago Vittoria, generatore di disoccupazione fra i pescatori artigianali, che oggi assicurano perfettamente l'approvvigionamento delle zone urbane (come è noto, le maggiori risorse ittiche dell'Uganda si trovano nei laghi e nei corsi d'acqua interni piuttosto che nel lago Vittoria), e quanto mai opinabile nell'ipotesi di trasformazione di una parte del pescato in farina di pesce per alimentazione animale;

se non ritenga necessario predisporre rigorose verifiche tecniche non solo sul progetto in questione ma anche su qualsiasi iniziativa sostitutiva che la «lobby del pesce» tentasse di imporre in Uganda, estendendo tale verifica a tutte le iniziative riguardanti la pesca, finanziate dall'Italia nel quadro nella legge n. 38 e della legge n. 73.

Considerata inoltre la manifesta illegittimità delle procedure seguite nella predisposizione degli interventi FAI in Uganda, ai sensi della legge n. 73 e della direttiva del CIPES del 31 maggio 1985,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi nè l'onorevole Forte nè l'ambasciatore italiano a Kampala hanno ritenuto di dover informare le competenti autorità ugandesi della presentazione del «programma di solidarietà con le popolazioni del lago Vittoria», avvenuta il 24 dicembre 1985, in risposta a una lettera di apprezzamento e di disponibilità dell'onorevole sottosegretario professor Francesco Forte;

in particolare, per quali motivi sono stati disattesi gli impegni a sostenere tale programma, non solo in Uganda ma anche in Kenya, nonostante esso riesca ad associare, per lo sviluppo dell'irrigazione e della pesca artigianale, tecnologie avanzate nel campo delle energie alternative (qualificando il *know how* italiano in questo campo e la capacità di una delle più antiche imprese italiane, l'Ansaldo) con le più flessibili tecniche di sviluppo agricolo, fondate sulla partecipazione dei contadini e dei tecnici locali, conformemente allo spirito e alla lettera della legge n. 73, nel quadro di un vero e proprio «programma polisettoriale di sviluppo rurale integrato»;

per quale motivo l'onorevole Forte, ignorando l'esistenza di un Governo di larghissima coalizione costituito saggiamente dal presidente Muzeweni, non ha preso in considerazione la lettera di apprezzamento e appoggio del ministro dell'agricoltura e delle foreste Robert Kitariko, consegnata all'ambasciatore nella mattinata di domenica 16 febbraio, affermando anzi telefonicamente che «l'Uganda era una Repubblica presidenziale, dove contavano solo le iniziative del Capo dello Stato»;

per quali motivi l'onorevole Forte ha rifiutato di ricevere, sia a Nairobi sia a Kampala, una delegazione di sindacalisti rappresentativi delle tre confederazioni e di varie unioni di settore dei tre paesi interessati alla realizzazione del «programma del lago Vittoria»; tale incontro era stato richiesto per telex, l'8 febbraio, alla segreteria dell'onorevole Forte;

per quali motivi l'ambasciatore italiano a Kampala, Zotta, che considera inevitabile lo scivolamento dell'Uganda verso il regime di partito unico, ritiene conforme agli interessi dell'Italia favorire al massimo tale situazione;

perchè invece l'ambasciatore Zotta non ha tempestivamente predisposto, di concerto con tutte le autorità locali competenti, una rilevazione dei bisogni reali dell'Uganda, che non presenta, almeno nelle zone liberate, gravi fenomeni di penuria alimentare, ma richiederebbe tempestivi interventi di ricostruzione delle attività industriali di piccole e medie dimensioni danneggiate dalla guerra civile, nonchè delle infrastrutture essenziali (acqua, luce, telefoni, strade), che offrirebbero ampio spazio di lavoro alle piccole e medie imprese italiane e potrebbero cancellare il ricordo delle atrocità (300.000 persone massacrate) e dei saccheggi perpetrati durante il regime dispotico di Obote.

L'interrogante chiede infine di sapere se non appaia urgente, anche alla luce dei fatti sopra richiamati, sospendere la convenzione stipulata il 31 ottobre 1985 fra il sottosegretario onorevole Forte e la TECHINT, per alcuni contenuti manifestamente *contra legem* della convenzione stessa, come la costruzione della strada di 450 chilometri fra Garoe e Bosaso, non collegata all'emergenza (se

non forse dal punto di vista militare) e non caratterizzata da rapidità di attuazione e di operatività (analogamente per i 600 chilometri di piste).

(4-02666)

PASQUINI, TEDESCO TATÒ, VALENZA, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato:

che in materia di iscrizioni alle scuole dei diversi ordini e gradi, in relazione ai rispettivi bacini di utenza, sono state emanate dal Ministero della pubblica istruzione, nell'arco di venti giorni, direttive, comuni e articolate, che risultano contrastanti tra loro, determinando disorientamento e disagio tra i quadri della scuola (presidi, direttori didattici, insegnanti) come pure tra gli alunni e le loro famiglie;

che per quanto attiene in particolare alla scuola media nella regione Toscana sono state emanate tre direttive diverse e contraddittorie, inviate ai provveditori di Arezzo e Firenze:

1) la circolare n. 367 del 20 dicembre 1985, con la quale si raccomanda ai capi di istituto di «evitare per quanto possibile la dispersione, tra varie prime classi di scuola media, degli alunni provenienti dalla medesima quinta classe elementare»;

2) telex ministeriale n. 5283 del 29 gennaio 1986, con il quale si dispone che le domande di preiscrizione per una scuola diversa da quella di pertinenza (in rapporto alla residenza) vengano trasmesse dal preside della scuola di pertinenza agli altri presidi per il loro eventuale accoglimento, purchè «non ne conseguano contrazioni di organico nella propria scuola» e nelle scuole richieste esistano «disponibilità ricettive»;

3) telex ministeriale n. 5371 in data 8 febbraio 1986, con il quale si stabilisce che le domande di preiscrizione in scuole diverse da quelle di pertinenza vengano trasmesse ai presidi destinatari ai fini di «opportune intese» tra loro, fermo restando il criterio della «priorità degli alunni residenti in zona» e formulando «graduatorie delle domande eccedenti»,

gli interroganti chiedono di sapere se non intenda porre fine alla situazione caotica che

si è determinata, riesaminando la materia in modo approfondito ai fini della formulazione di chiari e univoci indirizzi, i quali garantiscano il massimo di funzionalità di ciascuna unità scolastica e un rapporto equilibrato scuola-utenza-territorio, in un quadro di programmazione.

(4-02667)

DAMAGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che dopo lunghe e laboriose trattative, nell'agosto 1983, fu raggiunto un accordo tra ENI (e per esso Enichem), Montedison e FULC nazionale e regionale sul programma di ristrutturazione e rilancio delle aziende chimiche in Sicilia, con particolare riferimento all'area industriale e allo stabilimento petrolchimico di Gela;

che detto programma, nel trasferire gli impianti di polipropilene alla nuova società Savitri del gruppo Himont-Montedison, prevedeva anche una serie di interventi di riconversione a rilancio, indicando i tempi e le verifiche;

che non è stata operata alcuna verifica per esaminare la gestione dell'accordo, e ciò per la indisponibilità della società Savitri al riavvio dell'attività produttiva dell'impianto di polipropilene di Gela;

che alle sollecitazioni del presidente della regione Sicilia e della FULC regionale e territoriale la società Savitri ha risposto che intende fare ricorso alla cassa integrazione ordinaria per un periodo di tre mesi, sfuggendo in tal modo ad ogni possibilità di confronto;

che peraltro non si registrano consistenti iniziative per l'area industriale e lo stabilimento petrolchimico di Gela, nonostante i ripetuti impegni dell'ENI sino ad oggi non mantenuti,

l'interrogante, al fine di evitare pericolosi risvolti economico-sociali con riflessi negativi anche sull'ordine pubblico nel comprensorio di Gela, chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuovere per sopperire a dette inadempienze e per sollecitare intanto l'incontro tra le parti, interessando e coinvol-

gendo la presidenza della regione Sicilia, per consentire con ENI e Montedison un confronto sulle intenzioni e gli interessi nello stabilimento di Gela e una verifica degli accordi sulla razionalizzazione degli assetti produttivi e proprietari della chimica di base in Sicilia e in particolare a Gela, che risultano ampiamente disattesi e non rispettati.

(4-02668)

FERRARA Nicola, DIANA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che i recenti orientamenti comunitari relativi ai prezzi agricoli del grano duro comportano severe penalizzazioni per il nostro paese;

che non è conosciuto quale obiettivo si ponga la Commissione al fine di definire un rapporto di prezzo ottimale tra grano tenero e grano duro;

che sembra non sia stata valutata pienamente la particolarità di questo prodotto che potremmo definire strategica per la nostra agricoltura;

che tali misure si traducono in enormi difficoltà per i produttori soprattutto meridionali, che sono privi tra l'altro di colture alternative con redditi comparabili;

che la crisi di mercato dei cereali foraggeri si ripercuote su certi equilibri alterandoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per resistere alla penalizzazione proposta dalla CEE (riduzione dei prezzi, tassa di corresponsabilità, riduzione delle garanzie);

se non si ritenga opportuno:

sollecitare con urgenza e introdurre una politica di qualità che faccia leva su indici obiettivi;

insistere affinché la politica comunitaria di tale materia prima comporti uniformità legislativa anche del prodotto finito;

imporre criteri di selettività per il prodotto avviato all'intervento;

valutare se l'estensione della produzione del grano duro in aree non vocate possa compromettere la produzione in aree vocate;

considerare infine la necessità di una posizione nazionale definita con riferimento a tale produzione.

(4-02669)

MASCIADRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'operato del Governo in relazione alla risoluzione n. 855 relativa all'uguaglianza tra uomini e donne, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1986, sulla base di una relazione della commissione per le questioni sociale e sanitaria (Doc. 5502).

Nella risoluzione in esame l'Assemblea sollecita da parte dei Governi degli Stati membri la piena attuazione dell'uguaglianza fra uomini e donne sulla base di norme legislative, di principi educativi, di programmi di ricerca, di misure e strutture di ordine sociale, di protezione da atti di violenza o di aggressione, di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di appositi organismi di tutela delle lavoratrici migranti, di organi di controllo e di adesione alle norme internazionali nel settore. La risoluzione chiede anche ai Governi di assicurare il rispetto e la dignità delle donne nella pubblicità.

(4-02670)

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'operato del Governo in attuazione della risoluzione n. 856 relativa alla crisi alimentare in Africa, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 1986, sulla base di due relazioni rispettivamente della commissione agricoltura e della commissione per le questioni economiche (Docc. 5504 e 5509).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa lancia un appello ai Governi degli Stati membri al fine di rafforzare la loro assistenza ai paesi africani secondo criteri di razionalizzazione, coordinamento, cooperazione e programmazione, nel rispetto dello sviluppo autonomo dei singoli paesi, con particolare attenzione ai problemi di irrigazione, alla costruzione di vie di comunicazione, allo sviluppo di strutture agricole autonome, alla difesa nei confronti dei pericolosi



fenomeni di desertificazione e di degradazione ecologica del territorio africano, ai problemi di riforma rurale, alla formazione professionale agricola e all'impiego di nuove tecnologie.

(4-02671)

MASCIADRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della risoluzione n. 857, relativa all'industria agroalimentare, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 1986, sulla base di una relazione della commissione agricoltura (*Doc. 5505*).

La risoluzione in esame chiede ai Governi degli Stati membri di proteggere la posizione degli agricoltori europei all'interno del sistema agroalimentare, soprattutto per permettere la sopravvivenza dell'agricoltura familiare; di mantenere tra le industrie agroalimentari una sana concorrenza; di facilitare la rapida assimilazione dei progressi tecnologici; di tutelare i consumatori; di armonizzare le norme nazionali del settore nel quadro degli organismi internazionali competenti e di coordinare i grandi sistemi europei di distribuzione alimentare.

(4-02672)

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 4 marzo 1986**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la cor-

rente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute previste per domani, 28 febbraio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 marzo alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

III. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro (1696) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari